

Ecobonus 110%. Ecco gli articoli 119 e 121 da Commissione Bilancio

1 luglio 2020



110%
ECOPLUS 2020

Passaggio intermedio importante del testo dei due articoli 119 e 121 del DL Rilancio in attesa del verdetto del Senato

Gli articoli 119 e 121 del DL Rilancio, cuore del tanto atteso provvedimento dell' ecobonus 110%, (vedi [qui](#) i testi originari) sono stati approvati dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Contrariamente alle nostre abitudini li pubblichiamo per dare conto ai lettori dello stato di avanzamento lavori in una fase estremamente delicata e importante, sempre sottolineando che **NON** si tratta del testo definitivo di legge. Attualmente il testo del DL Rilancio n. 34 è in discussione alla Camera come Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (2500).

Una volta approvato dalla Camera il testo con i due articoli 119 e 121 passerà al Senato che potrà modificarli. Se sarà così il provvedimento ritornerà alla Camera per l'approvazione definitiva entro il 18 luglio, pena la decadenza. Allora sarà facile il blindaggio del testo di legge per impedire modifiche last minute.

In un primo commento agli articoli 119 e 121, inviato a chi conta in alto loco il direttore generale di Finco, la [Federazione](#) delle Industrie per le Costruzioni (di cui fanno parte Acmi, [Anfit](#), Assites e Unicmi), Angelo Artale, evidenzia le positività ma anche le criticità del testo approvato:

“Per quanto attiene l’art 121 sono positive le modifiche introdotte. Tuttavia se **manca la possibilità del “cassetto” mensile** (presente nell’elenco emendamenti al n. 121.59 e 121.80), l’impresa deve comunque aspettare da un minimo di 3 mesi fino a 12 mesi per l’accredito dello sconto su tale cassetto fiscale.

Rende infatti perplessi consentire di fatturare 2 sal intermedi se poi, l’invio della comunicazione si può fare solo l’anno successivo. **Le Esco, ad esempio, non compreranno il credito delle imprese se non lo vedono sul cassetto fiscale.** **Stessa posizione avranno le banche,** a meno che non si forniscano garanzie reali a copertura del rischio.

Andrebbe, inoltre, consentito il **riferimento ad un prezzario nazionale**, per motivi di omogeneità e di aggiornamento, ferme restando naturalmente le altre osservazioni che nel tempo abbiamo inviato come il ripristino 65/70% per infissi e schermature e i tempi di rientro quinquennali e l’allargamento del bonus bonus verde”.

a cura di Ennio Braicovich

[Documenti Allegati](#)

[ARTICOLO 119](#)

[ARTICOLO 121](#)